



Civile Sent. Sez. 1 Num. 3186 Anno 2016

Presidente: CECCHERINI ALDO

Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

Data pubblicazione: 18/02/2016

SENTENZA

sul ricorso 24996-2012 proposto da:

GF GROUP S.P.A. (C.F. 05963800965), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso l'avvocato ANTONIO RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MUNARI, giusta procura a margine del ricorso;

2015

1650

- *ricorrente* -

contro

RUSCONI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso l'avvocato



CLAUDIO CARDILLO, rappresentato e difeso
dall'avvocato CIRO CARANO, giusta procura in calce al
controricorso;

- controricorrente -

contro

LANDI SAMUELE, LANDI EVA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 529/2011 della CORTE D'APPELLO
di TRIESTE, depositata il 24/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/10/2015 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato ANGELO CRESCNZO,
con delega orale avv. RIZZO, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato CLAUDIO
CARDILLO, con delega orale avv. CARANO, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Amv



Svolgimento del processo

GF Group s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trieste nei suoi confronti per il pagamento in favore dell'ingiungente Mario Rusconi della somma di € 25.000 a titolo di saldo del prezzo complessivamente convenuto, con scritture del 28 aprile e 23 maggio 2008, per la cessione della totalità delle azioni della Foxair s.p.a. (esercitante attività di trasporto aereo di persone); unitamente al Rusconi conveniva in giudizio anche Samuele ed Eva Landi per sentirli in via riconvenzionale condannare tutti e tre solidalmente, quali componenti del consiglio di amministrazione della Foxair in carica sino al 28.4.2008 e responsabili della predisposizione dei bilanci degli esercizi sociali del 2005, 2006 e 2007, al risarcimento, a norma dell'art.2395 cod.civ., dei danni determinati dalla predisposizione di tali bilanci in violazione dei criteri prescritti dall'art.2423 cod.civ., danni che quantificava in misura pari al prezzo (€ 570.000) pagato per l'acquisto delle azioni ed alla somma (€ 2.500.000) pari al credito verso la Foxair cui essa opponente aveva dovuto rinunciare onde consentire la copertura della perdita del capitale sociale, emersa in sede di bilancio dell'esercizio 2008 della Foxair a seguito della correzione degli errori presenti nei bilanci degli esercizi precedenti.

AMV

Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale, disattese le istanze istruttorie della opponente, rigettava la domanda riconvenzionale dalla medesima proposta e la condannava al pagamento della somma ingiunta.

Il gravame proposto da GF GROUP contro il rigetto della domanda risarcitoria, cui resistevano con separate difese il Rusconi ed i Landi, veniva rigettato dalla Corte d'appello di Trieste con sentenza resa pubblica il 24 agosto 2011. La Corte territoriale osservava come rettamente il primo giudice aveva ritenuto non provata la rilevanza dei bilanci di Foxair ai fini della determinazione all'acquisto delle azioni ed alla fissazione del relativo



prezzo, atteso che: a) incombeva sulla parte attrice l'onere della prova del nesso causale tra la condotta degli amministratori, in tesi inadempiente ai doveri inerenti alla loro funzione, ed il danno che la parte attrice assumeva aver direttamente subito: occorreva cioè che fosse offerta prova che le poste inventiere, o comunque non chiare, del bilancio avessero indotto la parte stessa all'acquisto delle azioni Foxair e per il prezzo convenuto; b) tale prova non era stata offerta su tale specifico punto, sul quale del resto il tribunale si era pronunciato ponendo in evidenza – senza ricevere specifiche censure in atto di appello – le dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio libero dal legale rappresentante di GF Group secondo le quali la società acquirente non aveva effettuato, in sede di *due diligence*, accertamenti approfonditi sulla consistenza patrimoniale della Foxair bensì solo su alcuni aspetti essendo interessata alla acquisizione del *know how* della società stessa; c) che dunque, proprio in ragione di tale interesse sottostante all'acquisto da parte della appellante della totalità delle azioni Foxair, ricollegare *tout court* il prezzo di vendita delle azioni stesse a risultanze non corrette di bilancio appariva operazione non corretta, e d'altra parte l'emergenza di perdite del capitale sociale non poteva considerarsi danno incidente direttamente, bensì solo indirettamente, sul patrimonio del socio.

Avverso tale sentenza GF Group s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il solo Rusconi, non avendo gli altri intimati svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.2395 cod.civ. La corte triestina avrebbe erroneamente interpretato ed applicato la norma nel ritenere che la responsabilità degli amministratori di Foxair sarebbe sussistita solo qualora le poste inventiere, o comunque non chiare, di bilancio avessero indotto essa ricorrente ad

fur



acquistare le azioni di tale società e per il prezzo pattuito. Dovrebbe invece affermarsi che sia sufficiente ad integrare la responsabilità in questione l'aver essa ricorrente confidato, durante le trattative per l'acquisto, nella correttezza e veridicità dei bilanci -dei quali aveva ricevuto copia dagli stessi venditori- che invece occultavano (essenzialmente per sopravvalutazione di poste patrimoniali afferenti a beni immateriali) perdite tali da rendere necessario il successivo azzeramento e ricostituzione del capitale sociale. Non sarebbe cioè necessario che le risultanze inveritiere, o comunque non chiare, del bilancio abbiano indotto il terzo ad acquistare le azioni ed al prezzo pattuito, essendo sufficiente che egli sia stato da dette risultanze ingannato nel considerare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, giacché la veritiera rappresentazione di tale situazione si sarebbe certamente riflessa in un diverso andamento e possibile esito delle trattative o nella pattuizione di condizioni diverse per l'acquisto.

AMV

1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt.115 e 183 comma VII cod.proc.civ. (non avendo la Corte distrettuale provveduto sulle istanze istruttorie di prova per interrogatorio formale e per testi, nonché di consulenza tecnica d'ufficio sulla falsità del bilancio, ribadite nelle conclusioni dell'atto di appello) ed il vizio di motivazione su tali mezzi di prova offerti. **1.2.** Con il terzo motivo si denuncia il vizio di motivazione circa il rilievo attribuito dalla Corte distrettuale alle dichiarazioni rese dal rappresentante legale della società ricorrente in sede di interrogatorio libero.

2. Osserva il Collegio che la censura espressa nel primo motivo viene in definitiva a dirigersi, più che nei riguardi del principio di diritto applicato, verso la ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito. Invero, tenendo inevitabilmente fermo il principio indiscusso secondo cui l'accoglimento della azione risarcitoria proposta a norma dell'art.2395 cod.civ. richiede



L'accertamento non solo della condotta *contra legem* ma anche (al pari di ogni altra azione risarcitoria) la allegazione e prova, da parte dell'attore, del danno lamentato e del nesso causale intercorrente tra questo e la condotta stessa, pare evidente che non possa, in diritto, affermarsi che la responsabilità, prevista dalla norma richiamata, degli amministratori di una società nei confronti dei terzi acquirenti di quote di partecipazione della società da essi gestita sussisterebbe per il solo fatto che i bilanci da essi redatti non risultino conformi alle prescrizioni degli artt.2423 e ss.cod.civ. Considerato che, nel caso di specie, il danno di cui la ricorrente ha chiesto il risarcimento consiste nelle somme spese per l'acquisto delle azioni (oltre che per la successiva ricostituzione del capitale sociale, ma sul punto non risulta raggiunta da censure specifiche la condivisibile statuizione di rigetto della Corte distrettuale secondo la quale l'esistenza di perdite del capitale sociale non è risarcibile quale danno diretto al patrimonio della ricorrente), occorre verificare se e quale incidenza causale abbia avuto la rappresentazione non veritiera -o comunque non chiara- della situazione patrimoniale e del conto economico contenuta nei bilanci redatti dagli amministratori dell'epoca nel compimento da parte della ricorrente dell'atto dannoso, costituito dall'acquisto per quel corrispettivo di azioni che afferma essersi rivelate prive di valore.

In tal senso -è bene precisare- deve intendersi il principio enunciato dalla Corte triestina. Non può cioè ritenersi necessaria, ai fini dell'accoglimento nella specie della azione di responsabilità, la prova del compimento da parte degli amministratori di una attività decettiva nei confronti dell'acquirente delle azioni, di un inganno di cui quest'ultimo sia rimasto vittima nella operazione di acquisto; occorre però che egli alleghi e dimostri come, *per effetto* della rappresentazione illegittima della situazione patrimoniale ed economica contenuta nel bilancio, egli abbia acquistato le azioni di quella

AMV



società. Ciò che, del resto, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare (cfr. Cass.Sez.1 12 giugno 2007 n.13766).

La Corte triestina non ha dunque violato né falsamente applicato tale principio di diritto là dove ha, in concreto, ritenuto (al pari del giudice di prime cure) insufficiente la dimostrazione delle risultanze non corrette di bilancio a provare il nesso causale tra queste ed il danno costituito dal prezzo pagato per l'acquisto delle azioni, in difetto di prove specifiche sul punto ed anzi in presenza di elementi di segno contrario che inducono a ritenere lo scarso interesse della ricorrente, in sede di acquisto, per il bilancio. Si tratta di un accertamento in fatto, riservato al giudice di merito, che si mostra coerente con i principi di diritto sopra ricordati, sì che la denunciata violazione dell'art.2395 cod.civ. deve escludersi.

3. Né, d'altra parte, la ricorrente può fondatamente lamentare che la Corte distrettuale non abbia provveduto, né motivato il suo convincimento (alla stregua della duplice quanto contraddittoria prospettazione del secondo motivo di ricorso), sulle istanze istruttorie ribadite in atto di appello. Invero, tanto la non correttezza dei bilanci della Foxair quanto la circostanza della intervenuta consegna di tali documenti alla odierna ricorrente durante la trattativa, oltre a non risultare controversi, risultano implicitamente, quanto chiaramente, ritenuti elementi irrilevanti, alla stregua delle considerazioni svolte nella sentenza impugnata, essendo inidonei a modificarne il percorso argomentativo. E, in effetti, una volta escluso in diritto che sia sufficiente la sola non correttezza dei bilanci della Foxair predisposti dai convenuti per attribuire ad essi la responsabilità del danno che la ricorrente assume di aver subito per l'acquisto delle azioni di tale società, è logicamente conseguente la supefluità tanto del richiesto accertamento tecnico in ordine alla indiscussa illegittimità delle risultanze di bilancio quanto la prova della – altrettanto indiscussa- circostanza che dei bilanci la ricorrente ha preso

mv



conoscenza durante le trattative essendo stati ad essa consegnati. Non merita quindi condivisione la tesi, espressa nel motivo, secondo la quale i mezzi istruttori non ammessi fossero idonei a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie. Il rigetto anche del secondo motivo ne deriva di necessità.

3.1. Né miglior sorte può avere il terzo motivo, con il quale la ricorrente si duole della interpretazione delle dichiarazioni rese dal proprio legale rappresentante in sede di interrogatorio libero espletato in primo grado, e delle conclusioni che la Corte distrettuale ne ha tratto.

In primo luogo, la sentenza ha interpretato in modo sostanzialmente letterale le dichiarazioni anzidette, che ha riportato testualmente, precisando peraltro come alcun rilievo risultava ad esse dato in atto di appello. Vero è che la ricorrente afferma che *"il punto in esame è certamente controverso tra le parti, come risulta dal primo e secondo motivo di censura dedotto da GF Group nell'atto di appello"*, ma per dimostrarlo rinvia alla esposizione dello svolgimento del processo ove tuttavia non è dato riscontrare specifiche puntualizzazioni circa il contenuto delle dichiarazioni anzidette.

D'altra parte, la sentenza ha semplicemente desunto lo scarso interesse alle risultanze di bilancio dal fatto, riferito dallo stesso legale rappresentante della ricorrente, che la *due diligence*, espletata da uno studio di commercialisti prima dell'acquisto, non aveva approfondito la situazione patrimoniale e finanziaria della Foxair per scelta direttamente espressa dalla società acquirente, il cui interesse all'acquisto risiedeva nella acquisizione del know-how specifico in possesso della Foxair. La corte di merito non ha quindi affermato, neppure implicitamente, che la *due diligence* avesse nella specie approfondito l'esame della situazione patrimoniale, semmai il contrario: ha piuttosto ritenuto significativo, nel carente quadro probatorio

AMV

descritto, che una indagine preventiva che normalmente viene estesa (come non ha mancato di precisare) alla verifica di tutte le condizioni economico-patrimoniali della società da acquistare, non lo sia stata in questo caso per scelta della stessa acquirente. Tale motivazione –del tutto legittima sotto il profilo processuale, ben potendo fondarsi il libero convincimento del giudice sulle sole dichiarazioni, pur prive di valore confessorio, rese nell’interrogatorio non formale (Cass.n.20736/14- appare non priva di logica e di coerenza, sì che sfugge alla verifica di legittimità trattandosi di valutazioni riservate al giudice di merito.

4. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso in favore del resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in € 25.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi), oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2015

∩